



Decreto Dirigenziale n. 284 del 08/11/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E S.M.I., ART. 269 COMMA 2. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER LO STABILIMENTO GESTITO DALLA RADUNANZA S.R.L. DI RADUNANZA GIOVANNI E FIGLI, CON SEDE LEGALE ED OPERATIVA IN SCISCIANO ALLA VIA SPARTIMENTO, 9, CON ATTIVITA' DI FALEGNAMERIA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che l'art. 269, comma 1 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, “Norme in materia ambientale” e successive modifiche e integrazioni così recita: “Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'articolo 272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni”;
- b. che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma, ai sensi dell'art. 268 comma 1 lettera o) normativa succitata;
- c. che il legale rappresentante pro tempore della **Radunanza S.r.l. di Radunanza Giovanni e Figli, con sede legale ed operativa in Scisciano alla via Spartimento, 9**, ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 per attività in deroga di cui all'art.272, comma 2 ed elencate nella parte II dell'allegato IV come **“Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 Kg”, “Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 Kg/g” e “Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 Kg/g”** con l'uso di 200 Kg/g. di legno, di 0,2 Kg/g di colla acetovinilica a base acquosa e di circa 2,9 Kg/g di vernici e diluenti;
- d. che la richiesta di autorizzazione è stata acquisita in data 25/06/2009 con prot. 564678, ai sensi della parte V del D.Lgs.152/06, integrata in data 08/04/11 con prot. 283062, corredata di relazione a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalle vigenti normative;

RILEVATO

- a. che nella Conferenza di Servizi tenutasi il 20/04/2011, il cui verbale si richiama:
 - a.1. il Sindaco del Comune ha espresso parere favorevole dichiarando che l'opificio è dotato di concessione edilizia rilasciata in data antecedente all'attuale PRG e che è consentito solo all'attuale gestore svolgere l'attività artigianale, che non potrà essere oggetto di trasferimento a terzi, né mortis causa né inter vivos, riservandosi di trasmettere certificato di agibilità con specifica destinazione d'uso;
 - a.2. l'A.S.L. ha rinviato l'espressione del proprio parere dopo l'acquisizione del certificato di agibilità e del parere dell'ARPAC;
 - a.3. ai sensi dell'art.14 ter, comma 7, L.241/90 si considera acquisito l'assenso della Provincia;
 - a.4. l'Amministrazione procedente ha invitato l'ARPAC, assente in Conferenza, ad esprimere entro 20 giorni dal ricevimento del verbale il proprio parere motivato;

CONSIDERATO

- a. che l'ARPAC, con nota prot. gen. n.19307 del 26/05/2011, ha espresso parere favorevole in quanto gli impianti di abbattimento sono idonei al contenimento delle emissioni, prescrivendo sostituzione del carbone attivo almeno ogni 60 giorni lavorativi, misure ed analisi delle emissioni da effettuarsi con cadenza almeno annuale, definizione di un piano di manutenzione dell'impianto di abbattimento, al fine di

garantire la migliore efficienza dello stesso, predisposizione di prese di campionamento ai camini ed idoneo accesso per i successivi controlli;

b. che la Società, con nota acquisita al protocollo con il n. 565571 del 19/07/2011, ha trasmesso certificato di agibilità con la destinazione d'uso dell'immobile rilasciato dal Comune con prot. n.4152 del 18/07/2011;

c. che l'ASL, con nota prot. 1896/UOPC del 25/07/2011, ha espresso parere favorevole igienico-sanitario;

DATO ATTO

- a. che l'autorizzazione in oggetto è riferita precipuamente alle emissioni in atmosfera, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative, ivi comprese le difformità edilizie, non rilevano ai fini ambientali (cfr. sentenza Tar Campania I Sezione n. 21605 del 30/12/2008);
- b. che l'autorizzazione di cui all'art. 269 D. Lgs. 152/06 e s.m.i. non sana la mancanza di altre autorizzazioni richieste per l'espletamento dell'attività;

RITENUTO di autorizzare alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269, comma 2, conformemente alle posizioni espresse in Conferenza e per quanto su "considerato", lo stabilimento sito **in Scisciano, alla via Spartimento, 9**, gestito dalla **Radunanza S.r.l. di Radunanza Giovanni e Figli**, esercente attività di falegnameria con la prescrizione di sostituire i carboni attivi almeno ogni 60 giorni lavorativi, effettuare le misure e le analisi delle emissioni con cadenza almeno annuale, definire un piano di manutenzione dell'impianto di abbattimento e predisporre prese di campionamento ai camini ed idoneo accesso per i successivi controlli;

VISTI

- a. il Decreto Legislativo n. 152/06 e s. m. i.;
- b. la Legge n.241/90 e s. m. i.;
- c. il D.D. n. 9 del 20/04/2011 dell'A.G.C. 05;

In conformità dell'istruttoria effettuata dal Settore e della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto e confermato, di:

1. **autorizzare** lo stabilimento gestito dalla **Radunanza S.r.l. di Radunanza Giovanni e Figli, con sede legale ed operativa in Scisciano alla via Spartimento, 9**, alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269, comma 2, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per attività in deroga di cui all'art.272, comma 2 ed elencate nella parte II dell'Allegato IV denominata **"Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 Kg", "Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 Kg/g" e "Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 Kg/g"** con l'uso di 200 Kg./g. di legno, di 0,2 Kg/g di colla acetovinilica a base acquosa e di circa 2,9 Kg/g di vernici e diluenti, così come di seguito specificato:

CAMINO	PROVENIENZA EMISSIONI	INQUINANTI	CONCENTRAZIONE mg/nmc	PORTATA m ³ /h	FLUSSI DI MASSA Kg/h	SISTEMI DI ABBATTIMENTO
E1	Taglio del legno Silos	Polveri	1,6	15000	0,025	Filtri a maniche
E2	Incollaggio	SOV (acetato di vinile)	<6,5		0,0065	Filtri a carboni attivi
E2	Verniciatura	Polveri COV	2,8 9,4	9000		Cabina con depuratore ad acqua, carboni attivi e filtri a maniche

2.obbligare la ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 2.1. rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica
- 2.2. i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
- 2.3. contenere le emissioni prodotte nei limiti suindicati, di cui alla relazione allegata all'istanza;
- 2.4. le misurazioni e/o valutazioni periodiche di tutte le emissioni prodotte dovranno essere effettuate con **cadenza almeno annuale** e dovranno essere successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, all'ARPAC;
- 2.5. gli impianti di abbattimento devono essere tenuti in continua e costante efficienza, sostituendo i carboni attivi almeno ogni 60 gg. lavorativi, definendo un piano di manutenzione degli stessi e predisponendo prese di campionamento ai camini ed idoneo accesso per i successivi controlli
- 2.6. i camini di emissione devono superare di almeno 1 metro il colmo dei tetti degli eventuali edifici ubicati nel raggio di 10 metri;
- 2.7. provvedere all'annotazione dei dati in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato IV alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06;
- 2.8. rispettare quanto stabilito dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs n. 152/06 e s.m.i. in particolare:
 - 2.8.1. comunicare agli enti di cui al punto 2.4 la data di messa in esercizio dei camini, almeno 15 giorni prima;
 - 2.8.2. effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle emissioni prodotte;
 - 2.8.3. trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, all'ARPAC;
- 2.9. la messa a regime dei camini dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;
- 2.10. rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 D. Lgs n. 152/06 e s.m.i. in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
 - 2.10.1. comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
 - 2.10.2. richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;

3.precisare che:

3.1 l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrente dal presente atto, sostituisce ogni altro provvedimento precedentemente emanato e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;

3.2 la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;

4.demandare all'ARPAC, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;

5.precisare che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi del D.D. n. 154/2007, sono a carico della ditta;

6.stabilire che gli esiti delle verifiche da parte degli enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

7.notificare il presente provvedimento alla **Radunanza S.r.l. di Radunanza Giovanni e Figli, con sede legale ed operativa in Scisciano alla via Spartimento, 9;**

8.inviare, per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di Scisciano in Campania, alla Provincia di Napoli, all'ASL NA 3 Sud ex NA 4 e all'ARPAC;

9.inoltrare copia del presente atto all'AGC 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

dr.ssa Lucia Pagnozzi